

# Più lunga la pausa senza scioperi nel periodo estivo

**Giorgio Pogliotti**

ROMA

**■** Nel trasporto pubblico locale tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo che incide sul medesimo bacino d'utenza, lo stesso sindacato dovrà attendere tre giorni. Il periodo di franchigie estive - quando cioè è vietato scioperare - nel pieno dell'estate si allunga di due settimane, dal 28 luglio al 3 settembre.

Sono queste due novità introdotte dalle parti sociali nell'accordo sull'esercizio del diritto di sciopero nel trasporto pubblico locale, a distanza di 16 anni dalla regolamentazione provvisoria varata nel 2002 dalla commissione di Garanzia. In extremis rispetto alla scadenza per l'intervento autoregolatorio delle parti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna, hanno raggiunto l'intesa con le associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens, da sottoporre al parere dei Garanti, che avevano pronta una proposta di regolamentazione per portare, tra l'altro, dagli attuali 10 giorni a 20 giorni l'intervallo che deve passare tra uno sciopero e quello successivo.

Serve, dunque, il via libera dell'organismo presieduto da Giuseppe Santoro Passerelli, che sembra orientato comunque a riproporre il tema dell'allungamento della cosiddetta rarefazione oggettiva, non recepito dall'intesa tra le parti. L'obiettivo della proposta della commissione di Garanzia è quello di limitare i disagi ai cittadini, soprattutto nelle grandi città si assiste alla reiterazione di scioperi indetti a turno, da sindacati poco rappresentativi. Da segnalare, per giovedì 8 marzo lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dall'Usb, che impatta con modalità diverse a seconda delle città: a Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metro è prevista nelle fasce 8,45-15 e dalle 18 al termine del servizio.

Tornando al testo concordato

dalle parti, prevede l'obbligo per le aziende di informare gli utenti sulle modalità e le ragioni della protesta comunicando l'elenco delle corse e degli orari garantiti nelle fasce in caso di sciopero, e almeno 5 giorni prima dell'agitazione l'indicazione delle sigle e le ragioni. Inoltre, la procedura di raffreddamento torna ad essere obbligatoria per entrambe le parti per tentare di risolvere il contenzioso, scongiurando lo sciopero: entro tre giorni dalla comunicazione di uno sciopero l'azienda deve convocare il sindacato per un incontro da tenersi entro 8 giorni. Si conferma che la durata massima del primo sciopero non può superare le 4 ore di

## LA PAUSA

Dovranno passare tre giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello successivo nello stesso bacino d'utenza

servizio, e che eventuali scioperi successivi per la stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa.

«La firma dell'accordo - spiegano le quattro organizzazioni sindacali dei trasporti - si è resa ancor più necessaria alla luce della nuova regolamentazione che la Commissione si preparava ad emanare, presupponendo evidentemente che sindacati e associazioni datoriali non sarebbero mai giunte a un accordo». Tra i punti che i sindacati contestano nella proposta della commissione di Garanzia, ci sono proprio l'estensione della rarefazione oggettiva a 20 giorni che «limita la possibilità di fare sciopero a 13 giorni l'anno» e la «determinazione in capo all'azienda, in caso di mancato accordo, per la definizione del Regolamento di servizio, delle figure professionali e mansioni da escludere dallo sciopero».